CAMERA DEI DEPUTATI N. 1518

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Disciplina delle « strade del vino »

Presentata il 14 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge recepisce il testo unificato predisposto nella XII legislatura dalla Commissione agricoltura, alla cui stesura il Gruppo CCD ha partecipato molto attivamente.

Il fenomeno enoturistico è una forma sempre più emergente di turismo culturale.

Enologia e gastronomia sono elementi fondamentali di ogni pacchetto turistico e sono presenti non solo nelle attività inerenti la ristorazione e la ricettività, ma anche in quelle più vaste dell'animazione delle risorse.

La presente proposta di legge è intesa ad incentivare il turismo del vino come fattore di valorizzazione e qualificazione dell'offerta turistica per le zone vocate, ai fini dello sviluppo economico, sociale e culturale che può derivare ai territori interessati ed è così articolata:

Articoli 1-2: principi ed obiettivi - strumenti di organizzazione e gestione e fruizione; disciplina e promozione da parte delle regioni della realizzazione delle « strade del vino »; coinvolgimento di strutture di interesse artistico e culturale, e turistico-alberghiere.

Articolo 3: regolamento: il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali emana il regolamento nazionale delle « strade del vino ».

Articolo 4: compiti delle regioni; verifica da parte delle regioni del riconoscimento della « strada del vino ».

Articolo 5: costituzione, realizzazione e gestione delle strade del vino; proposta

del comitato promotore alla regione per la gestione della « strada del vino ».

Articolo 6: compiti dei comuni e delle province; allestimento del sistema di segnaletica.

Articolo 7: agevolazioni ed aiuti finanziari; interventi finanziari anche per l'estero, da parte dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi e obiettivi).

1. Le regioni, allo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuovono e disciplinano la realizzazione delle « strade del vino ».

2. Le « strade del vino » sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e goduti in forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle « strade del vino » sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni.

4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le enoteche presenti nell'ambito delle « strade del vino » ed aderenti al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* possono effettuare la presentazione, degustazione e mescita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

5. La presente legge, cui le disposizioni regionali dovranno armonizzarsi ai sensi

dell'articolo 117 della Costituzione, è immediatamente applicabile in difetto delle disposizioni medesime. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai propri statuti.

ART. 2.

(Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione).

1. Sono strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle « strade del vino »:

a) il disciplinare della strada del vino sottoscritto dai vari soggetti aderenti;

b) il comitato promotore;

c) il comitato di gestione;

d) il sistema della segnaletica;

e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale.

ART. 3.

(Regolamento).

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Comitato permanente di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria dei settori economici interessati, emana il regolamento delle « strade del vino ».

2. Il regolamento di cui al comma 1, in coerenza con le finalità della presente legge, dispone e coordina gli indirizzi generali di attuazione, nel rispetto delle specificità territoriali, in ordine:

a) alla valorizzazione della produzione enologica italiana attraverso le singole denominazioni e l'immagine complessiva nazionale;

b) alle garanzie di un'equilibrata salvaguardia delle aspettative di tutti i soggetti

presenti sul territorio e della promozione dei valori esistenti;

c) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica con la indicazione degli *standard* minimi di qualità;

d) alla definizione di una cartellonistica e di una simbologia di promozione e divulgazione omogenea e in grado di rapportarsi ad analoghe esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea;

e) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e dello schema gestionale organizzativo, assicurando, nel comitato di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* della presente legge, una presenza maggioritaria di produttori vitivinicoli;

f) all'istituzione, composizione e definizione dei compiti di un Comitato nazionale di coordinamento presso il Ministero, cui sia prevista la partecipazione del Movimento turismo del vino e dell'Associazione città del vino.

ART. 4.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni di categoria dei settori economici interessati, i movimenti del turismo del vino e le associazioni città del vino, ove presenti, approvano il disciplinare di cui all'articolo 5 e procedono al riconoscimento della strada del vino previa verifica:

a) della rispondenza ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 3;

b) degli *standard* di qualità di base in esso previsti;

c) della coerenza degli impegni assunti dai promotori;

d) della corrispondenza dell'itinerario progettato agli obiettivi di sviluppo regionale, di salvaguardia e valorizzazione delle

specificità locali, ed agli ambiti territoriali tutelati dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164.

2. Le regioni definiscono le procedure, gli strumenti di controllo e il relativo sistema sanzionatorio.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il disciplinare si intende approvato.

4. Le regioni, principalmente attraverso accordi di programma con gli enti locali interessati, definiscono specifiche strutture ed infrastrutture funzionali alla realizzazione delle « strade del vino ».

5. Le regioni promuovono iniziative finalizzate a dotare le strade del vino dei necessari servizi e provvedono a garantire la formazione dei soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge e a promuovere i prodotti e le attività di cui all'articolo 1. Le regioni possono cofinanziare interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli *standard* previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. Gli interventi di cui al comma 5 possono essere cofinanziati dalla regioni fino al limite del 50 per cento e comunque per un importo non superiore a 100 milioni di lire.

ART. 5.

(Costituzione, realizzazione e gestione delle « strade del vino »).

1. I disciplinari per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle « strade del vino », rispondenti ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, sono proposti alla regione territorialmente competente da un comitato promotore cui possono partecipare le amministrazioni degli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla

promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti ed associazioni pubbliche o private operanti nel campo culturale e ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. Ai disciplinari sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

2. Il comitato di cui al comma 1 si intende comunque costituito ove vi partecipino almeno un terzo delle aziende produttrici di vino presenti nell'ambito territoriale definito ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, di intesa con gli enti locali competenti per lo stesso territorio.

3. Dopo aver ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 4 e comunque trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare alla regione territorialmente competente, il comitato promotore elegge, nel suo ambito, il comitato di gestione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, e ne controlla l'operato, in base al regolamento di cui all'articolo 3; il comitato di gestione:

a) procede alla realizzazione del progetto della « strada del vino » ed alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal disciplinare, attivandosi per il reperimento dei fondi pubblici e privati all'uopo necessari;

b) diffonde, in collaborazione con le organizzazioni vitivinicole locali e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della « strada del vino »;

c) promuove l'inserimento della « strada del vino » nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;

d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti interessati e sul buon funzionamento della « strada del vino »;

e) cura i rapporti con le regioni e gli enti locali.

ART. 6.

(Compiti dei comuni e delle province).

1. I comuni e le province territorialmente competenti provvedono all'allestimento del sistema di segnaletica progettato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 3 e alla definizione dei programmi e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 7.

(Agevolazioni ed aiuti finanziari).

1. All'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge concorrono finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.

2. La realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle « strade del vino » può essere altresì finanziata attraverso l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

ART. 8.

(Norme transitorie).

1. Le regioni determinano tempi e modalità per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle norme della presente legge, delle « strade del vino » già istituite.